

Edizione di lunedì 31 Maggio 2021

EDITORIALI

[Euroconference In Diretta: gli argomenti della 44esima puntata](#)
di Sergio Pellegrino

AGEVOLAZIONI

[Il credito d'imposta affitti dopo il Decreto Sostegni bis](#)
di Alessandro Carlesimo

IMU E TRIBUTI LOCALI

[Immobili delle scuole paritarie: vita dura per l'esenzione Imu](#)
di Luca Caramaschi

ENTI NON COMMERCIALI

[Il registro dei volontari degli enti del terzo settore](#)
di Guido Martinelli

IMPOSTE INDIRETTE

[L'imposta di bollo sulle fatture elettroniche: sanzioni](#)
di Clara Pollet, Simone Dimitri

PODCASTING

[I 6 format podcast più apprezzati ed efficaci](#)
di Ester Memeo - Podcast Producer

EDITORIALI

Euroconference In Diretta: gli argomenti della 44esima puntata

di Sergio Pellegrino



Quest'oggi, alle ore 9, il **44esimo appuntamento** con ***Euroconference In Diretta***.

Nella **sessione di aggiornamento** in evidenza gli accadimenti della settimana appena conclusasi a livello di **normativa, prassi e giurisprudenza**.

Ampio spazio sarà dato all'analisi delle principali novità del **decreto Sostegni-bis**, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 25 maggio.

Ci soffermeremo innanzitutto sull'esame dei **contributi a fondo perduto** introdotti dall'**articolo 1 del decreto**, che presentano una **strutturazione più articolata** rispetto ai precedenti provvedimenti, contemplando **tre diverse tipologie**, alternative fra loro.

Passeremo quindi a trattare i temi dell'**incremento del limite di compensazione annuale attraverso il modello F24** e dell'ampliamento della possibilità di **utilizzare in un'unica soluzione il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali** previsto dalla L. 178/2020.

Quindi l'importante **modifica dell'articolo 26 del D.P.R. 633/1972**, con l'introduzione di nuove regole per l'**emissione delle note di variazione IVA** derivanti dalle **procedure concorsuali**.

E ancora il **rafforzamento dell'ACE** e le **agevolazioni per l'acquisto della prima casa da parte degli under 36**.

Per quanto riguarda la **prassi dell'Agenzia**, nella settimana appena trascorsa abbiamo avuto **3 risoluzioni e 16 risposte ad istanze di interpello**: da segnalare in particolare la **risposta n. 369 del 24 maggio**, che indica come sia esente da Iva la cessione del credito d'imposta generato dal superbonus.

Fra le **pronunce della Corte di Cassazione**, da evidenziare la **sentenza della sezione penale n.**

[20928 del 27 maggio](#) che analizza i presupposti del **delitto di omesso versamento di ritenute**.

La parola passerà quindi a **Lucia Recchioni**, che, nell'ambito della sessione **adempimenti e scadenze** si concentrerà sul **versamento della prima rata dell'Imu**.

Nella **sessione** dedicata alle **agevolazioni edilizie**, realizzata in collaborazione con il servizio **Focus Agevolazioni Edilizie** di **Euroconference Consulting**, ci soffermeremo sulla possibilità da parte delle **imprese** di beneficiare del **sismabonus** e dell'**ecobonus** per gli interventi realizzati sugli immobili posseduti.

Roberto Bianchi nella **sessione di approfondimento** si occuperà del **contributo a fondo perduto** regolato dal **decreto Sostegni**, esaminando le indicazioni date dall'Agenzia delle Entrate nella [circolare n. 5/E/2021](#), che evidentemente assumono rilevanza anche per i contributi a fondo perduto del **decreto Sostegni-bis**.

A conclusione della puntata la **risposta ad alcuni quesiti** nell'ambito della **sessione Q&A**, mentre in settimana verranno pubblicate le altre risposte **nell'area dedicata a Euroconference In Diretta** sulla piattaforma **Evolution** e sulla **Community** su **Facebook**.

MODALITÀ DI FRUZIONE DI *EUROCONFERENCE IN DIRETTA*

La fruizione di *Euroconference In Diretta* avviene attraverso la **piattaforma Evolution** con due possibili **modalità di accesso**:

1. attraverso l'area clienti sul sito **Euroconference** (transitando poi da qui su **Evolution**);
2. direttamente dal portale di **Evolution** <https://portale.ecevolution.it/> inserendo le **stesse credenziali** utilizzate per l'accesso all'area clienti sul sito di *Euroconference* (**PARTITA IVA** e **PASSWORD COLLEGATA**).

Importante avvertenza: è necessario entrare con la PARTITA IVA e la PASSWORD COLLEGATA (e non utilizzando il codice fiscale).

A partire dal pomeriggio, chi non avesse potuto partecipare alla diretta ha la possibilità di visionare la puntata in **differita on demand**, sempre attraverso la **piattaforma Evolution**.

AGEVOLAZIONI

Il credito d'imposta affitti dopo il Decreto Sostegni bis

di Alessandro Carlesimo

Seminario di specializzazione

LA FISCALITÀ DELLE SOCIETÀ IMMOBILIARI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il **Decreto Sostegni bis**, recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U. 123 del 25/5/2021) introduce nuove forme di sostegno in risposta alla congiuntura negativa da Covid-19.

Tra le misure più importanti, il legislatore non dimentica **il tax credit locazioni**.

Il bonus riconosciuto ai conduttori viene infatti potenziato tramite l'estensione del periodo rilevante dell'agevolazione.

In primis l'[articolo 4, comma 1, D.L. 73/2021](#) proroga dal 30 Aprile 2021 al 31 Luglio 2021 il **credito spettante alle imprese operanti nel settore turistico e ricettivo**. Restano immutati i presupposti e condizioni di utilizzo: il credito compete a condizione che **le imprese turistico ricettive, agenzie di viaggio e tour operator abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2021 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019**.

L'**entità del credito** è determinata applicando le seguenti percentuali ai canoni versati:

- **60% nel caso di contratti di locazione;**
- **30% nel caso di contratti di servizi** a prestazioni complesse;
- **30% nel caso di affitto d'azienda** relativo ad **agenzie di viaggio e tour operator**;
- **50% nel caso di affitto d'azienda** di strutture turistico ricettive.

Inoltre, a mente dell'[articolo 28, comma 3, D.L. 34/2020](#), per i soggetti in parola l'agevolazione è fruibile **a prescindere dall'ammontare dei ricavi registrati nei periodi precedenti**.

Nel caso di imprese multiattività, **l'estensione della misura al 31 luglio** trova applicazione se l'attività turistico ricettiva, agenzia di viaggio o tour operator è **prevalente rispetto alle altre eventualmente esercitate**.

All'indomani dell'intervento legislativo **risulta innovata anche la disciplina del bonus locazioni e affitti rivolto ai soggetti diversi dalle imprese operanti in ambito turistico**, relativamente ai canoni corrisposti per l'utilizzo degli immobili destinati ad attività industriale, agricola, artigianale, agricola, all'esercizio di arti e professioni.

La modifica si sostanzia nella **riproposizione, per le mensilità da gennaio a maggio 2021, del credito già riconosciuto con riferimento ai mesi da marzo a giugno 2020 e da ottobre a dicembre 2020** (alle condizioni previste dai Decreti Ristori), nonché nel **cambiamento dei parametri di accesso** all'agevolazione.

Per i soggetti che svolgono attività economica diversi dalle imprese turistiche, **dunque, il bonus compete sino alla mensilità di maggio 2021, previa verifica delle seguenti condizioni:**

- conseguimento **di ricavi o compensi 2019 non eccedenti la soglia dei 15 milioni di euro;**
- **ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.**

Il criterio di verifica del fatturato su base mensile determinato "mese su mese" è stato così rimpiazzato da quello di misurazione del **calo medio mensile degli introiti calcolato confrontando i periodi che coprono l'arco temporale 1° aprile – 31° marzo**.

Il requisito del **calo del fatturato**, tuttavia, non opera per gli operatori che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.

Anche **gli enti non commerciali possono beneficiare del credito d'imposta per le mensilità da gennaio a maggio 2021**, indipendentemente dalla sussistenza o meno della contrazione dei ricavi o dei compensi. Il credito è in questo caso riconosciuto in dipendenza di **contratti di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento delle attività istituzionali**.

La misura del credito spettante, sia nel caso delle imprese/professionisti che nel caso di enti non commerciali, corrisponde al **60% o 30 % del canone, a seconda che si tratti, rispettivamente, di contratti di locazione ovvero di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda** comprensivi dell'immobile strumentale.

Ai fini della maturazione effettiva del credito, il dato letterale della novella continua a dare rilievo al principio di cassa. Pertanto, l'utilizzo del credito rimane sospeso fino al giorno successivo al versamento della mensilità del canone ([circolare AdE 14/E/2020](#)).

Il credito può essere fruito mediante:

- **utilizzo** in compensazione orizzontale ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#);
- **riporto a scomputo dalle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi** dell'anno di sostenimento della spesa;
- **cessione totale o parziale del credito ad altri soggetti**, ivi inclusi locatore/concedente, banche ed altri intermediari finanziari.

La compensazione in F24 del credito **non è soggetta ad alcun limite di quantitativo annuo**, non trovando applicazione le soglie di cui all'[articolo 1, comma 53, L. 244/2007](#) e [articolo 34 L. 388/2000](#).

IMU E TRIBUTI LOCALI

Immobili delle scuole paritarie: vita dura per l'esenzione Imu

di Luca Caramaschi

Seminario di specializzazione

QUALE MODELLO GIURIDICO PER LA GESTIONE DI UN CENTRO SPORTIVO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Continua in giurisprudenza la “battaglia” sulla corretta interpretazione dell'**esenzione Imu** in capo alle **scuole paritarie**.

È infatti dello scorso **4 maggio 2021** la [sentenza n.11651](#) con la quale la **Suprema Corte di Cassazione** è tornata a pronunciarsi affermando che **l'agevolazione** consistente, appunto, nell'esenzione Imu **va riconosciuta solo se la retta pagata** rappresenta un **contributo simbolico inidoneo pertanto a integrare la remunerazione** del servizio fornito, in quanto decisamente inferiore ai costi di gestione.

Occhi quindi puntati sulle **modalità di svolgimento dell'attività**, nel presupposto che comunque sia verificata la **sussistenza dell'elemento soggettivo** alla base dell'agevolazione (e cioè che il **diretto utilizzatore** del bene immobile sia l'ente non commerciale che svolge l'attività di **scuola paritaria**).

Il tema peraltro non è nuovo e coinvolge, in generale, molti casi di attività svolte in **convenzione con la Pubblica Amministrazione** ed in relazione alle quali **una parte del corrispettivo richiesto all'utente viene “integrata” con contributi provenienti, appunto, dalla stessa P.A..**

Già nel 2018, per restare su anni recenti, l'ottava sezione della **CTR Lombardia**, con la [sentenza n. 4400 del 18 ottobre](#), ha affermato che non può essere contestata **l'esenzione Ici/Imu** ad un **ente non commerciale** che svolge attività di **scuola dell'infanzia** sulla base di **accordi con l'amministrazione comunale** che prevedono l'erogazione di **contributi in conto gestione** oltre a **vincoli sulle tariffe** in ragione delle **fasce di reddito delle singole famiglie** degli iscritti alla scuola.

Ed è proprio l'esistenza di **vincoli ispirati ad un principio di solidarietà** che impedirebbe all'ente una gestione concorrenziale, fatto che giustifica il riconoscimento dell'esenzione.

Con riferimento ai **contributi in convenzione**, inoltre, secondo i giudici regionali la loro erogazione contribuirebbe a realizzare i medesimi **obiettivi** perseguiti dall'amministrazione comunale con la gestione diretta della scuola.

Nonostante le descritte **argomentazioni espresse** in sede di giurisprudenza di merito, di diverso avviso pare la Corte di Cassazione che a più riprese giudica le stesse **non sufficienti a riconoscere l'esenzione**.

Si parte con la **sentenza n. 3528/2018** nella quale la **Corte di Cassazione** ha stabilito che gli enti non commerciali non sono esonerati dal pagamento delle imposte locali per il mero fatto di essere **accreditati o convenzionati con la pubblica amministrazione**.

La sottoscrizione di una **convenzione con l'ente pubblico**, infatti, **non garantisce** che l'attività venga svolta in forma **non commerciale** e che i compensi richiesti siano **sottratti alla logica del profitto**.

In tali situazioni, pertanto, al fine di valutare l'esenzione, si dovranno verificare con molta attenzione le **caratteristiche dell'attività** svolta dall'ente non commerciale, non essendo sufficiente limitarsi alla verifica dell'esistenza di una **convenzione** con la pubblica amministrazione.

In sintonia con la sentenza testé citata si rinviene anche la **ordinanza n. 10754/2017** con la quale, sempre la Cassazione afferma che le **scuole paritarie** sono soggette al pagamento dei tributi locali, e quindi non godono dell'esenzione, se l'attività non viene svolta a titolo gratuito o dietro richiesta di una **somma simbolica**.

Più di recente, la Suprema Corte, con la **ordinanza n. 10124/2019** ha aggiunto un ulteriore e forse decisivo "tassello" alla tesi che **nega l'esenzione dai tributi locali in relazione agli immobili utilizzati per lo svolgimento di attività in convenzione** (qui si trattava dell'ambito sanitario ma le considerazioni espresse sono certamente estensibili al caso in commento). Con detta ultima pronuncia dei giudici di legittimità viene infatti **sconfessata** la posizione assunta dal Ministero Economia e Finanze con la **articolo 4, comma 2, D.M. 200/2012** (che riprende i concetti espressi con precedente **circolare n. 2/DF/2009**), che ha ritenuto sempre svolte con **modalità non commerciali** le attività accreditate, contrattualizzate o convenzionate con la P.A..

Tale provvedimento, infatti, afferma la Cassazione, **non ha valore di legge**, andando quindi al di là dei suoi poteri, posto che la **articolo 91-bis D.L. 1/2012** di cui il D.M. 200/2012 ne contiene l'attuazione, non demanda allo stesso la **definizione del concetto di "modalità non commerciali"** ma unicamente l'individuazione delle **modalità di calcolo nei casi di utilizzazione mista di un immobile**.

Riproponendo i principi espressi nella sentenza, la Cassazione afferma che rientra nella nozione di **attività svolta con modalità commerciali** qualunque attività organizzata per la prestazione di servizi a terzi dietro **pagamento**, da parte dell'utente o di altri (compreso lo

Stato, le Regioni o altre Pubbliche Amministrazioni), di un **corrispettivo funzionale** ed adeguato alla copertura dei costi e alla **remunerazione** dei fattori di produzione.

Per contro, **non è commerciale** l'attività di prestazione di servizi che vengano offerti **gratuitamente**, ovvero dietro pagamento di corrispettivi o **contributi meramente simbolici** o comunque radicalmente inferiori a costi di produzione.

Principi che secondo la Cassazione vanno applicati anche alle attività (sanitarie) **convenzionate**.

E ancora la **Cassazione**, con la **sentenza n. 28578/2020** afferma che, ai fini del riconoscimento dell'esenzione, “*a fare il discriminare è la retta*”.

A conferma poi che l'elemento da tenere in considerazione per valutare l'esenzione è sempre e comunque la **modalità di svolgimento dell'attività**, è pure ritornata ad inizio 2021 la **giurisprudenza di merito**.

In particolare, la **CTR Lazio**, con la **sentenza n. 9/11/2021 del 05.01.2021**, sempre in tema di immobile utilizzato come **sede di scuola paritaria**, ha evidenziato come l'esenzione Imu spetti nel caso in cui il **corrispettivo annuo per la frequenza** è “*significativamente inferiore rispetto al costo medio per studente pubblicato dal Miur*”. Nel caso specifico, infatti, era emerso che la **retta** pagata dagli allievi della scuola paritaria gestita dall'ente religioso era di 1.900 euro annui, a fronte di un **costo medio per studente** pubblicato dal Miur ammontante ad euro 5.739,17.

ENTI NON COMMERCIALI

Il registro dei volontari degli enti del terzo settore

di Guido Martinelli

Seminario di specializzazione

QUALE MODELLO GIURIDICO PER LA GESTIONE DI UN CENTRO SPORTIVO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La **Direzione Generale del Terzo settore** del Ministero del lavoro e delle politiche sociali continua la pubblicazione di **note a chiarimento** delle modalità di applicazione del **codice del terzo settore**.

Con la [nota n. 7180 del 28.05.2021](#) è intervenuto sull'**obbligo** previsto dall'[articolo 17, comma 1, cts](#) di "*iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale*", al fine di confermarne l'esigenza di **vidimazione**.

Purtroppo già qui si perde una prima ottima occasione di chiarire cosa debba intendersi per **attività volontaria non occasionale**.

L'[articolo 17](#) del codice, anche in altro passaggio (**comma 6**: "ai fini del presente codice non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni"), fa riferimento alla **occasionalità che, come è noto, è concetto di difficile traduzione in termini giuridici**.

L'insieme delle due norme porta a due conseguenze:

- che **il volontario occasionale rimane privo di copertura assicurativa**
- e che **non entra nel computo della proporzione tra volontari e lavoratori prevista per le odv e le aps.**

L'assenza di un chiarimento in merito, in special modo per gli aspetti **assicurativi**, potrebbe essere gravida di conseguenze.

Il documento di prassi ricorda poi il [decreto ministeriale 14.02.1992](#) che aveva istituito il registro, allora solo per le organizzazioni di volontariato, che prevedeva **l'obbligo della numerazione progressiva delle pagine, la bollatura di ogni pagina nonché l'apposizione della dichiarazione da parte della autorità che aveva bollato le pagine circa il numero complessivo**

delle stesse.

Da ciò, ribadito che dette modalità avevano come obiettivo quello di **garantire la veridicità** del documento e **prevenirne l'alterazione**, ricorda che la circostanza che il codice del terzo settore non preveda tali adempimenti *“non significa che tali adempimenti non siano più necessari”*.

La loro previsione è **insita nelle disposizioni di attuazione** dell'obbligo assicurativo che permane e anzi viene **esteso a tutti gli ets che utilizzano volontari**.

Al momento, per quanto noto, tale **adempimento**, così come richiesto, potrà essere svolto solo da un **notaio** con relativi **costi a carico del richiedente**.

L'occasione è ghiotta per fare anche qualche altra considerazione sui **volontari**.

E, più precisamente, il problema che ci si pone è quello di **come individuarli**.

Infatti il **comma 2** del citato [articolo 17](#) li descrive come coloro i quali svolgono la loro *“attività in favore della comunità e di un bene comune... per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione in modo permanente, spontaneo e gratuito ... esclusivamente per fini di solidarietà”*.

Se tale definizione si adatta perfettamente agli **operatori “volontari”** degli enti che si occupano di socio assistenziale o di sanitario, diventa *“meno facile”* adattarla agli operatori delle associazioni culturali o sportive.

Infatti, **per queste realtà, prevalgono le finalità egoistiche o comunque di soddisfazione personale**. Basti pensare anche alla circostanza che la riforma dello sport prevede una categoria di **“amatori”** assimilabile a quella dei volontari, che, però, possono **ricevere riconoscimenti economici** fino a **10.000 euro l'anno**, a conferma che il concetto di volontariato, per come declinato dall'articolo 17 del codice del terzo settore appare difficilmente applicabile allo sport.

In una **associazione sportiva** (caso classico) in cui associati sono gli atleti (che spesso e volentieri pagano una quota per poter giocare), i **tecnicici** (che invece **ricevono compensi per attività sportiva dilettantistica**) e il **direttivo**, rimanente, composto da quattro o cinque persone, è spesso formato da qualche **ex atleta e qualche tecnico** (lavoratore) appare configurabile la fattispecie di cui all'[articolo 35, comma 1, cts](#) per la quale le aps devono avvalersi *“in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati”*?

Al fine di valutare non tanto l'opportunità per una sportiva di diventare ente del terzo settore ma proprio la possibilità di farlo, l'individuazione di chi siano o possano essere considerati volontari, in conformità alla previsione dell'[articolo 17 cts](#) appare fondamentale

Analogo ragionamento credo si possa fare per una **filodrammatica**, la quale va in scena in

rappresentazioni a cui si accede mediante **pagamento di un biglietto** o dietro corrispettivo comunque versato dal promotore della iniziativa (ente locale, pro loco, ecc.).

Anche in questo caso avremo **meno lavoratori** (e sarebbe simpatico capire quale sarà la categoria, tra volontari e lavoratori, nella quale collocheremo i **direttori artistici e i collaboratori tecnici** ai quali vengono riconosciuti i compensi di cui all'[articolo 67, comma 1, lett. m, Tuir](#)) ma sicuramente degli **associati** nei quali **prevale la finalità artistica piuttosto che quella solidaristica**.

Al fine di evitare equivoci, in vista della prossima attivazione del Runts, **una nota ministeriale di chiarimento sul concetto di volontariato, con particolare riferimento al mondo dello sport e della cultura, sarebbe gradita.**

IMPOSTE INDIRETTE

L'imposta di bollo sulle fatture elettroniche: sanzioni

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Seminario di specializzazione

LE COMUNICAZIONI E LE DICHIARAZIONI DELLA HOLDING

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Entro **lunedì 31 maggio 2021** occorre effettuare il versamento dell'imposta di bollo di 2 euro per ogni fattura elettronica del primo trimestre 2021, in cui la Natura dell'operazione (senza Iva, ad esempio N3.5) lo richieda e l'importo (senza Iva) superi 77,47 euro.

Ai fini dell'individuazione del **trimestre di riferimento**, per le fatture elettroniche emesse nei confronti di privati (operatori Iva e consumatori finali) vengono considerate quelle in cui:

- la **data di consegna**, contenuta nella “ricevuta di consegna” rilasciata al termine dell’elaborazione, è precedente alla fine del trimestre,
- la **data di messa a disposizione** (contenuta nella “ricevuta di impossibilità di recapito”) è precedente alla fine del trimestre.

È possibile che alcune fatture **datate 31 marzo 2021** non siano state “calcolate” nel primo trimestre ma confluiscano nel secondo, perché la data di consegna è ad esempio 1° aprile.

Anche se inserire queste fatture nel primo trimestre – e quindi anticipare l'imposta di bollo rispetto ai conteggi presenti sul portale “Fatture e corrispettivi” – non configura una violazione, l'Agenzia delle entrate **invita a conformarsi** alle regole sopra indicate, in modo da **evitare la costante squadratura** tra gli importi versati dal contribuente e quelli determinati dalla stessa Agenzia; diversamente, eventuali discordanze dovrebbero poi successivamente essere chiarite prendendo contatto con l'Amministrazione.

Si precisa che se l'importo del versamento **non supera 250 euro** è possibile, ma non obbligatorio, rimandare il versamento alla scadenza del trimestre successivo cioè al **30 settembre 2021**.

Il codice tributo da utilizzare per il versamento con il modello F24 è il **“2521 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”** come da [risoluzione 42/E/2019](#).

In sede di compilazione del modello “F24”, il codice è esposto nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” **dell’anno 2021**.

Nel caso di omesso o insufficiente versamento si applica la **sanzione** di cui all'[articolo 13 D.Lgs. 471/1997](#): *“Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salvo l’applicazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo”.*

Nel caso di versamento dell’imposta di bollo **omesso o carente rispetto all’importo dovuto o tardivo** rispetto alla scadenza, l’Agenzia delle entrate ([articolo 12-novies, comma 1, D.L. 34/2019](#)) trasmette al contribuente una **comunicazione telematica** all’indirizzo di posta elettronica certificata presente nell’elenco INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di PEC), nella quale indica l’importo dovuto per:

- l’imposta di bollo,
- la sanzione prevista dall'[articolo 13, comma 1, del D.Lgs. 471/1997](#), **ridotta a un terzo**,
- gli interessi.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il contribuente o il suo intermediario possono fornire chiarimenti in merito ai versamenti. In caso di **definizione entro trenta giorni dalla comunicazione**, la **sanzione su cui applicare la riduzione di un terzo (consulenza giuridica 14/E/2020)** è pari:

- al 30%, se il versamento è eseguito **oltre novanta giorni** dalla scadenza del termine per l’adempimento;
- al 15%, se il versamento è eseguito **entro novanta giorni** dalla scadenza del termine per l’adempimento;
- ad un importo pari ad **un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (1%)**, se il versamento è eseguito entro quindici giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento.

È possibile effettuare il **ravvedimento operoso** applicando le seguenti sanzioni ridotte previste dall'[articolo 13 D.Lgs. 472/1997](#) (la misura su cui applicare le riduzioni disposte va individuata secondo le stesse regole appena richiamate dell'[articolo 13, comma 1, D.Lgs. 471/1997](#)):

1. a) 1/10 del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel **termine di trenta giorni** dalla data della sua commissione;

a-bis) 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene **entro novanta giorni** dalla data dell'omissione o dell'errore;

1. b) ad 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dall'omissione o dall'errore;

b-bis) ad 1/7 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro due anni dall'omissione o dall'errore.

I codici tributo utilizzabili sono:

- **2525** -Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – articolo 6 decreto 17 giugno 2014 – **sanzioni**;
- **2526** – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – articolo 6 decreto 17 giugno 2014 – **interessi**.

La regola per la quale la sanzione per **ravvedimento operoso è ridotta**, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, non si applica, per i **tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento**.

PODCASTING

I 6 format podcast più apprezzati ed efficaci

di Ester Memeo - Podcast Producer

Il **format podcast** è la **struttura o schema** con cui si sviluppa un **progetto podcast**. Se sei già un ascoltatore probabilmente ti sarai già imbattuto in diverse tipologie di *format*. Ognuno di essi ha caratteristiche differenti e immediatamente riconoscibili che si prestano a un contenuto piuttosto che un altro.

In fase di progettazione, la scelta del *format* con cui ideare il *podcast* determina la scelta editoriale, l'organizzazione delle attività, gli attori coinvolti e, non ultimo, il *budget*.

Tra i vari *format* ho selezionato quelli più apprezzati dal pubblico e i più efficaci in base agli obiettivi di ciascun progetto.

#1 Intervista

È uno dei format più utilizzati e che continua a riscuotere successo. Si presta ad **approfondire tematiche specifiche** grazie al contributo di un **ospite esperto** in un particolare settore oppure per condividere **esperienze dirette** utili agli ascoltatori.

Se l'intervista è ben preparata, il **clima colloquiale e spontaneo coinvolge il pubblico**. Questo *format* richiede una buona preparazione da parte dello *speaker* sia sulle caratteristiche dell'ospite da presentare sia nella conduzione dell'intervista per far emergere i punti fondamentali e non disperdere la conversazione.

#2 Talk

Format podcast a una voce in cui **emerge la personalità dello speaker**. Il suo modo di argomentare, il tono di voce, la logica di esposizione e lo stile comunicativo sono elementi distintivi che creano una relazione intima tra ascoltatore e *podcaster*.

Spesso è il *format* usato per **fare divulgazione, informare o promuovere il proprio personal branding**. Se lo *speaker* sa vivacizzare la conversazione, il pubblico apprezzerà i contenuti.

#3 Free talk

La chiacchierata libera è il *format* a **due o più voci dal carattere colloquiale** e informale per eccellenza. È un po' come assistere a una conversazione tra amici in cui si parla di un argomento specifico. Deve esserci un **buon affiatamento tra gli speaker** per rendere dinamica la puntata del *podcast*, e in quel caso il coinvolgimento è assicurato.

#4 Narrativo

Il *format* narrativo immerge l'ascoltatore in un **mix di suoni e storie** coinvolgendolo in un **racconto emozionale**. Piace molto al pubblico proprio per l'atmosfera che riesce a trasferire e a far vivere a chi lo ascolta.

Richiede buone capacità narrative e di sound design per ricreare un effetto davvero coinvolgente. Le storie autentiche piacciono sempre. Se sono ben raccontate, arrivano al cuore.

#5 Fiction

La *fiction* è di sicuro **uno dei più complessi format** da realizzare e per questo non se ne producono molti. Sono necessarie **competenze tecniche** sia per la parte autoriale che per il *sound design* e il doppiaggio.

Le storie sono verosimili, nascono dalla creatività degli autori, e trascinano il pubblico nell'ascolto proprio come se fossero serie TV.

#6 Repurposed content

Detto anche *catch-up* è la **trasposizione in audio di un contenuto originariamente nato per altri media**. Si differenzia dagli altri perché non è inedito. È il caso degli *youtuber* che pubblicano gli audio dei loro video in formato podcast oppure delle trasmissioni radiofoniche riascoltabili in differita dagli utenti.

Il *podcast* è un prodotto creativo

e nessuno vieta di mixare tra loro alcuni format.

L'importante è che metta al centro l'utente.

